

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 436 DEL 13.07.2022

PROPONENTE: AREA AMMINISTRATIVA
 POLIZIA MUNICIPALE

Da sottoporre all'Organo deliberante.

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
 VIDEOSORVEGLIANZA CON IL SISTEMA DELLE FOTOTRAPPOLE.

Premesso che:

– l'articolo 1 del Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 definisce la sicurezza urbana “un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”;

– l'articolo 6, commi 7 e 8, del Decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito con Legge 23 aprile 2009 n. 38, stabilisce che “per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare i sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico” e che “la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione”;

– con circolare n. 558/A/421.2/70/195969 di data 6 agosto 2010, avente ad oggetto “Sistemi di videosorveglianza”, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha rilevato come “l'utilizzazione di sistemi di videosorveglianza per i luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualora si profilino aspetti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre a quelli di sicurezza urbana, possa determinare l'attrazione di tali apparecchiature nell'ambito delle previsioni di cui al punto 3.1.1 del provvedimento del Garante, con conseguente applicazione dell'art. 53 del Codice in materia di protezione dei dati personali e relativo affievolimento di alcuni principi di garanzia, quali, in particolare, quello dell'informativa di cui all'art. 13 del cennato Codice”;

– al paragrafo 3.1.2 del provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010, il Garante per la protezione dei dati personali ha precisato che “i titolari del trattamento possono rendere nota la rilevazione di immagini tramite impianti di videosorveglianza attraverso forme anche semplificate di informativa, che evidenzino, mediante l'apposizione nella cartellonistica di riferimenti grafici, simboli, diciture, l'utilizzo di tali sistemi per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati”. In merito all'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento Europeo, nel regolamento si stabilisce che la stessa sia resa agli interessati nelle forme semplificate previste dall'articolo 5 del regolamento, ferma restando la collocazione di appositi cartelli in corrispondenza degli impianti di videosorveglianza installati anche all'interno di edifici comunali

Richiamato il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” è stato adeguato al suddetto regolamento con il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”

Dato atto che con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (abrogativo della vigente direttiva 95/46 CE) è stato introdotto un nuovo quadro giuridico nella materia della protezione dati personali applicabile dal 25 maggio 2018 ai sensi di quanto disposto dall'Art. 99, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2016/679.

Preso atto che la piena applicazione della normativa europea determina la necessità per gli Stati dell'Unione di adeguare la vigente legislazione interna in materia di tutela dati personali, oltre che la necessità da parte di tutti i soggetti/operatori, pubblici o privati che siano, che trattano dati di ottemperare alle nuove prescrizioni europee.

Considerato che il Decreto Legislativo 18 maggio 2018 n. 51, ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti in materia penale (G.U. n. 119 del 24 maggio 2018). In particolare, il testo normativo adegua la normativa nazionale alla direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento, da parte delle autorità competenti, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Come precisato dal secondo comma dell'articolo 1, il decreto si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali delle persone fisiche e al trattamento non automatizzato di dati personali delle persone fisiche contenuti in un archivio o ad esso destinati, incluse la salvaguardia contro - e la prevenzione di - minacce alla sicurezza pubblica.

Considerato che l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza fissi e mobili gestiti nell'ambito del territorio comunale rappresenta un obiettivo primario dell'Amministrazione al fine di prevenire il danneggiamento di beni pubblici, di garantire la sicurezza e l'integrità delle persone e delle cose e per la prevenzione di atti criminosi;

Rilevato che i sistemi di videosorveglianza risultano idonei a scoraggiare e prevenire anche il fenomeno dell'abbandono di rifiuti sul territorio con conseguente potenziamento della tutela dell'ambiente e della civile convivenza;

Constatato che il Garante per la protezione dei dati personali garantisce, in particolare, un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali, consentendo la possibilità di utilizzare i sistemi di videosorveglianza, senza lesione dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato;

Ritenuto necessario dover regolamentare l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza gestiti dal Comune nell'ambito del territorio comunale, in conformità alle indicazioni e disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 51/2008 e smi;

Visto l'allegato Regolamento Comunale per la videosorveglianza con il sistema delle foto trappole, da attuare nel territorio comunale, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Visto il vigente Statuto Comunale

Visto l'OO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

Di richiamare le premesse parte fondamentale e integrante della presente;

Di dare atto che è interesse dell'Ente regolamentare l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza nel territorio comunale per garantire tutela effettiva e sicurezza pubblica, prevenendo problematiche di ordine pubblico, danneggiamento di beni e abbandono di rifiuti, nonché ogni altra eventuale lesione a diritti e libertà fondamentali dei cittadini che grazie ad un controllo diffuso possano essere interrotti;

Di approvare l'allegato Regolamento Comunale per la videosorveglianza con il sistema delle foto trappole, che si compone di n. 12 articoli;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza di intervenire per la tutela dei diritti fondamentali della cittadinanza, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991 e smi.

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**
F.to Sergio Loreto Frisenda

**IL PROPONENTE
IL SINDACO**
F.to Maurizio Zingales

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. 30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE Mirto, 25.07.2022	Il Responsabile dell'Area Amministrativa F.to DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere NON NECESSARIO Mirto, 25.07.2022	Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria F.to ROSA MARIA SCHILLIRO'

verbale della seduta

Il Presidente costata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.
Dà lettura della proposta e dichiara aperta la discussione sul punto.
Constatata l'assenza di interventi da parte dei consiglieri comunali, si passa alla votazione.
Eseguita la votazione resa nei modi e nelle forme di legge ad unanimità di voti

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione della proposta di deliberazione in oggetto indicata;
PRESO ATTO dell'esito della votazione e sentita la successiva proclamazione da parte del Presidente
VISTA la L.142/90 così come recepita dalla L.R. n.48/91 e ss.mm.ii.;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto indicata.
Con separata e unanime votazione resa in forma palese, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to ALLO' GIUSEPPE

Il Consigliere Anziano
F.to FRISENDA ALICE

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO

Affissa all'Albo Pretorio il 01.08.2022, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA

- Su conforme attestazione del Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione, si certifica che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 all'Albo Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 01.08.2022.
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29.07.2022;

il decimo giorno successivo della pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91);
X perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L. 44/91);

Mirto, lì

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO
